



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.02/000003-03

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO DI PLASTICHE LEGGERE NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI VERZUOLO.

PROPONENTE: BURGO GROUP S.P.A., VIA PIAVE N. 1 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 23.12.2019 con prot. n. 79927, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Direttore dello stabilimento BURGO GROUP S.p.A., con sede legale in Via Piave n. 1 ad Altavilla Vicentina;
- con nota provinciale prot. n. 81025 del 31.12.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 31.12.2019 al 13.02.2020;
- con nota prot. n. 81026 del 31.12.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 10.03.2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, in relazione all'utilizzo delle plastiche leggere, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Modifica non sostanziale dell'AIA.

2. Dal punto di vista tecnico, l'istanza riguarda un progetto di recupero delle plastiche leggere provenienti dall'impianto di spapolamento del macero e trattamento degli scarti. In particolare, le plastiche leggere lavate e separate, esenti da PVC, provenienti dal processo di spapolatura del macero (impianto "OCC"), verranno trasformate, mediante un processo di densificazione e trafilatura meccanica, in granuli utilizzabili dall'industria manifatturiera quale materia prima secondaria (MPS) conforme alla Norma UNI 10667.

Il progetto prevede l'installazione di un torchio in grado di trattare 9000 t/a di plastiche leggere triturate (dim. < 20mm) con un contenuto di umidità massimo del 15%, riducendone l'umidità al

3%. Il materiale sarà quindi avviato ad una trafilatura, riscaldata elettricamente, completa di sistema di degassaggio sottovuoto. I granuli prodotti verranno stoccati in serbatoio, prima di essere insaccati e avviati alla spedizione. L'acqua recuperata sia dalla torchiatura che dalla trafilatura verrà ricircolata nell'impianto "OCC" come acqua di processo.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Acque superficiali; gestione delle acque e scarichi

Le acque che si producono dall'impianto, sia quelle della torchiatura, sia quelle derivanti dalla trafilatura sono riutilizzate nell'impianto OCC.

Non sono stati definiti i volumi che si ottengono da questi due trattamenti ma ai fini del presente procedimento è apprezzabile il riutilizzo delle acque nel processo produttivo con un risparmio di risorsa (seppur non quantificato).

b. Rifiuti

La riconversione della produzione ed il cambio di tipologia di materia prima comporta l'incremento del fango prodotto dall'impianto di trattamento delle acque reflue e la produzione di nuove categorie di rifiuti, plastiche e ferro. In particolare la nuova produzione implementata comporta la produzione di:

- plastiche da scarto pulper non recuperabili (plastiche pesanti contenenti eventuale PVC);
- plastiche leggere lavate (esenti da PVC), recuperabili in impianto autorizzato;
- metalli ferrosi (regge di imballo).

La potenzialità dell'impianto è di circa 9000 t/a di plastiche leggere triturate (dimensioni 20 mm) e con contenuto di acqua pari al 15%.

La torchiatura ha l'obiettivo di abbassare l'umidità delle plastiche dal 15% al 3%; nell'operazione di trafilatura (compiuta a 150 - 190 °C) sono eliminati, con un filtro rotativo, i materiali indesiderati (es. legno, etc).

I granuli ottenuti sono stoccati in un serbatoio (silos) da 30 m³ e poi insacchettati in big-bags da 2 m³ in un'area sotto tettoia adiacente all'impianto.

Fino all'operatività dell'impianto le plastiche leggere verranno conferite con CER 15.01.02. In merito si rileva uno scostamento rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza della precedente modifica sostanziale, ove gli scarti ottenuti dalla linea di trattamento dello scarto del pulper erano (correttamente) classificati con CER appartenenti alla classe 03 03.

Il proponente non specifica l'ambito normativo in cui intende operare: visti i contenuti della documentazione si ritiene che le operazioni proposte siano riconducibili ad una operazione di recupero rifiuti.

Prendendo a riferimento l'operazione di recupero rifiuti presente nella normativa tecnica della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i (DM 05/02/1998), nel seguito si riporta un confronto delle operazioni di recupero proposte con tale normativa ed in particolare con le operazioni di cui al punto 6.1 del sub-allegato 1, allegato 1:

| | DM05/02/1998 - 6.1 | Progetto in esame |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204]. | Non indicato |
| 2 | Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e | Industria della produzione di cartone |

| | | |
|--|--|--|
| | agricole; attività di costruzione e demolizione | |
| 3 | Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura. | Plastiche leggere (esenti da PVC); non nota la composizione in termini di tipologie di polimeri alimentati né di altre tipologie di materiali nel rifiuto in ingresso |
| 4 | Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3]. | Torchiatura (umidità in uscita 3%), trafilatura (eliminazione materiali indesiderati in tale trattamento) con ottenimento di granuli (lavaggio effettuato in precedenza) |
| 5 | Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 | materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 |
| Conclusioni: Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, provenienza. Da valutare la tipologia di rifiuti in ingresso rispetto ai disposti del 6.1 | | |

Pur essendo una materia prima seconda con un mercato in generale consolidato, vista però la peculiarità dei rifiuti da cui si origina, sarebbe stato opportuno fornire indicazioni del mercato, della domanda e/o dell'esistenza di contratti commerciali esistenti per i granuli prodotti in ragione del fatto che sono costituiti da una miscela di polimeri.

Si richiama inoltre la necessità di fissare dei tempi massimi di stoccaggio per le materie prime prodotte, superati i quali i granuli devono essere allontanati dall'impianto. Sono fatte salve le capacità massime di stoccaggio fissate da altre normative cogenti (es normativa antincendio).

Per quanto riguarda l'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, piuttosto scarna, si osserva quanto segue:

- il proponente non ha precisato la classificazione, ovvero codice CER delle plastiche leggere; una probabile codifica che intenderebbe adottare il proponente è desumibile attraverso il codice con cui intende conferire le plastiche non sottoposte a recupero ad altri soggetti (150102), rispetto al quale non si concorda, anche perché si discosta da quanto da quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza della precedente modifica sostanziale, ove gli scarti ottenuti dalla linea di trattamento dello scarto del pulper erano (correttamente) classificati con CER appartenenti alla classe 03 03;
- non ha dettagliato modalità e capacità di stoccaggio delle plastiche leggere;
- non ha delineato una composizione merceologica del rifiuto in ingresso (anche in termini di polimeri presenti nelle plastiche) né sulla stabilità della composizione del rifiuto in ingresso;
- parte delle operazioni di trattamento previste dalla norma tecnica di settore (es. lavaggio), sono già state autorizzate nella modica sostanziale di AIA; sarebbe opportuno valutare se ricomprendere tali attività (svolte su quello che a oggi è un rifiuto ossia lo scarto del pulper) nell'ambito dell'autorizzazione al trattamento rifiuti. In tale ipotesi le cosiddette trecce, classificate EER 03.03.07 sarebbero sottoposte ad

un'operazione di recupero tramite macinazione e successiva separazione per flottazione di più frazioni, fra cui quella delle plastiche leggere, classificabili a questo punto come EER 19.12.04, che potrebbero essere recuperate secondo le procedure del punto 6.1, sub-allegato 1, allegato 1, D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per la produzione dei materi plastiche prime-secondarie conformi alla UNI 10667-1.

- non ha delineato gli elementi/modalità gestionali (es etichette) atti ad ottemperare quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento e indispensabili per qualificare adeguatamente (anche nel presente procedimento) la tipologia di materia prima seconda ottenuta;
- l'allegato 3 - scheda tecnica macchina torchiatura parrebbe indicare un tenore di umidità massimo in ingresso pari al 7% mentre nello studio preliminare si riporta che il contenuto di umidità delle plastiche leggere è pari al 15%;
- L'allegato 4 scheda tecnica trafila riporta le seguenti caratteristiche per il materiale trattato:
 - a. Polimero: HDPE-LDPE-PP (deve essere alimentato un tipo di materiale.)
 - b. Materia prima: rifiuti industriali, post consumo.
 - c. Tasso di contaminazione: carta, legno, plastica estranea ad alta fusione (come il poliestere) di input totale il tasso di contaminazione dei rifiuti non è fino a% 0,1. La variazione del filtro nella capacità massima è di almeno 10 minuti.
 - d. Umidità massima: % 4-5 nell'estrusoreSarebbero state opportune indicazioni in merito ai punti a) e c), particolarmente importanti per definire le specifiche dei rifiuti in ingresso.

c. Agenti fisici

A seguito dell'analisi del documento di impatto acustico relativo al nuovo impianto di recupero plastiche (doc.10 rev.00 del 19/12/2019), redatto per il proponente da parte dei tecnici competenti in acustica Fabio Tomasin e Marina Giroto (IEC s.r.l.).

Si esprimono le seguenti considerazioni:

- Il documento in esame ha analizzato il contributo del nuovo impianto di recupero plastiche, che si insedierà nel sito industriale unitamente alla nuova linea OCC precedentemente sottoposta a valutazione (e a relativa istruttoria da parte dello scrivente). I tecnici competenti mostrano che, in termini di "obiettivo acustico" perseguibile, tale nuovo impianto di recupero non porterà contributi significativi al complesso del rumore insistente nel sito industriale e ciò pare condivisibile sulla scorta di quanto valutato.
- D'altra parte, non è superfluo constatare che le numerose varianti, i mutamenti, le installazioni di nuovi impianti nonché la dismissione di quelli vecchi, hanno portato nel tempo alla redazione di numerosi documenti di impatto acustico, ognuno dei quali ha preso in considerazione soltanto (o parte) delle modifiche apportate, rendendo sempre più complessa l'analisi istruttoria finalizzata alla valutazione del rispetto dei limiti dell'interno sito industriale.

Quanto sopra osservato permette di concludere che il nuovo impianto non porterà un impatto acustico rilevante per il rispetto dei limiti vigenti.

Al fine di evitare un'eccessiva proliferazione dei documenti di impatto acustico che vada ad inficiare la chiara comprensione d'insieme dell'impatto acustico generato, si invita nel futuro la Ditta a riunire o contemplare (nel limite del possibile) sotto un solo documento tutte le modifiche apportate e previste agli impianti o al layout produttivo, redigendo pertanto una valutazione di impatto acustico quanto più completa possibile, che permetta di svolgere un'analisi istruttoria del tematismo senza frammentarlo o ricorrere a più documenti disgiunti.

Diversamente la relativa documentazione potrà risultare per lo scrivente di difficile ricezione.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 .

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia;

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- Il progetto in sé non configura evidenti impatti ambientali tali da giustificare una fase di valutazione, e che le perplessità su aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica non sostanziale di AIA;
- in data 10 marzo 2020, **l’Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 15823 del 10.03.2020 e del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 15496 del 09.03.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., lettere da a) a c), che si richiamano integralmente.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 23.12.2019 con prot. n. 79927, da parte del Direttore dello stabilimento BURGO GROUP S.p.A., con sede legale in Via Piave n. 1 ad Altavilla Vicentina, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., lettere da a) ad e), che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI SUBORDINARE** l’esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, relative ad adeguamenti tecnici e progettuali necessari per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi; le seguenti condizioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all’istanza ai fini del rilascio della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata

Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.

a. Acque superficiali: gestione delle acque e scarichi

- Dovranno essere definiti i volumi delle acque che si ottengono dai trattamenti della torchiatura e della trafilatura.

b. Rifiuti

- Dovranno essere fornite maggiori indicazioni del mercato, della domanda e/o dell'esistenza di contratti commerciali esistenti per i granuli prodotti in ragione del fatto che sono costituiti da una miscela di polimeri;
- Dovranno essere fissati i tempi massimi di stoccaggio per le materie prime prodotte, superati i quali i granuli dovranno essere allontanati dall'impianto. Sono fatte salve le capacità massime di stoccaggio fissate da altre normative cogenti (es normativa antincendio);
- Dovrà essere precisata la classificazione, ovvero codice CER delle plastiche leggere; una probabile codifica che intenderebbe adottare il proponente è desumibile attraverso il codice con cui intende conferire le plastiche non sottoposte a recupero ad altri soggetti (150102), la quale però si discosta da quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza della precedente modifica sostanziale, ove gli scarti ottenuti dalla linea di trattamento dello scarto del pulper erano (correttamente) classificati con CER appartenenti alla classe 03 03;
- Dovrà essere dettagliata la modalità e la capacità di stoccaggio delle plastiche leggere;
- Dovrà essere delineata la composizione merceologica del rifiuto in ingresso (anche in termini di polimeri presenti nelle plastiche) e la sua stabilità;
- Parte delle operazioni di trattamento previste dalla norma tecnica di settore (es. lavaggio), sono già state autorizzate nella modifica sostanziale di AIA; sarebbe opportuno ricomprendere tali attività (svolte su quello che a oggi è un rifiuto ossia lo scarto del pulper) nell'ambito dell'autorizzazione al trattamento rifiuti. Le cosiddette trecce, classificate EER 03.03.07 sarebbero sottoposte ad un'operazione di recupero tramite macinazione e successiva separazione per flottazione di più frazioni, fra cui quella delle plastiche leggere, classificabili a questo punto come EER 19.12.04, che potrebbero essere recuperate secondo le procedure del punto 6.1, sub-allegato 1, allegato 1, D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per la produzione dei materi plastiche prime-secondarie conformi alla UNI 10667-1;
- Dovranno essere delineati gli elementi/modalità gestionali (es etichette) atti ad ottemperare quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento e indispensabili per qualificare adeguatamente (anche nel presente procedimento) la tipologia di materia prima seconda ottenuta;
- Dovranno essere chiarite le discordanze tra l'allegato 3 – “scheda tecnica macchina” torchiatura” che parrebbe indicare un tenore di umidità massimo in ingresso pari al 7% e lo “studio preliminare” che riporta un contenuto di umidità delle plastiche leggere è pari al 15%;
- L'allegato 4 scheda tecnica trafilatura riporta le seguenti caratteristiche per il materiale trattato:
 - a. Polimero: HDPE-LDPE-PP (deve essere alimentato un tipo di materiale);
 - b. Materia prima: rifiuti industriali, post consumo;
 - c. Tasso di contaminazione: carta, legno, plastica estranea ad alta fusione (come il poliestere) di input totale il tasso di contaminazione dei rifiuti non è fino a% 0,1. La variazione del filtro nella capacità massima è di almeno 10 minuti;
 - d. Umidità massima: % 4-5 nell'estrusore.

Dovranno essere fornite maggiori indicazioni in merito ai punti a) e c), particolarmente importanti per definire le specifiche dei rifiuti in ingresso.

d. Agenti fisici

Al fine di evitare un'eccessiva proliferazione dei documenti di impatto acustico che vada ad inficiare la chiara comprensione d'insieme dell'impatto acustico generato, dovranno essere riunite (nel limite del possibile) sotto un solo documento tutte le modifiche apportate e previste agli impianti o al layout produttivo, redigendo pertanto una valutazione di impatto acustico, secondo i dettami della DGR n°9 - 11616 del 2.2.2004 e come affermato nella relazione di verifica al paragrafo 12, quanto più completa possibile, che permetta di svolgere un'analisi istruttoria del tematismo senza frammentarlo o ricorrere a più documenti disgiunti.

3. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle precedenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, al Dipartimento ARPA territorialmente competente e al Settore provinciale Tutela del Territorio.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale

SEGNALA CHE

- **in relazione all'utilizzo delle plastiche leggere, l'azienda potrà avviare l'iter autorizzativo di modifica non sostanziale di AIA, non appena risolte le criticità intervenute nella gestione dell'impianto di depurazione;**
- **il riferimento per i valori limite alle emissioni in atmosfera sarà il D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allegato 1, Sub allegato 2, per i parametri pertinenti al processo in esame.**

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento:

- è conforme a tutte le norme vigenti in materia;
- non comporta oneri finanziari a carico della Provincia;
- non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale